



**PROVINCIA DI FERRARA**  
**SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA**

U.O.C. Autorizzazione Unica Ambientale ed Energia da fonti rinnovabili

**Atto n. 3527 del 04/06/2014**

Codice 016.014.001

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 **COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA S.C.R.L.** con sede legale nel Comune di Molinella (BO), Via Provinciale Circonvallazione n. 95 ed impianto nel comune di Argenta (FE) loc. Ospital Monacale, Via Ca' Nova scn - Istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie del 10/03/2014. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.**

**IL DIRIGENTE**

- Vista la domanda in data 25/03/2014, trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. della Provincia il 25/03/2014 con il n. 21929, presentata al SUAP in data 10/03/2014, della **COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA S.C.R.L.**, nella persona di Claudio Bonazzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Molinella (BO), Via Provinciale Circonvallazione n. 95 ed impianto nel comune di Argenta (FE) loc. Ospital Monacale, Via Ca' Nova scn, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **TRATTAMENTO E COMMERCIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Cooperativa per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”:

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241
- Visti
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
- Visti, altresì
  - Vista la L.R. 06.03.2007 n. 4;
  - Vista la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - Vista la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - Vista la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 98333 del 11/12.2012;

- preso atto altresì che la ditta è iscritta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi con atto P.g. n. 36615 del 6/05/2009, con scadenza il 15/06/2014;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Visti:
  1. il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, trasmesso dal SUAP dell'unione stessa, assunto al P.g. della Provincia al n. 25856 del 8.04.2014, favorevole;
  2. il parere trasmesso da ARPA assunto al P.g. della Provincia con n. 37035 del 27.05.2014, favorevole;
  3. il Nulla Osta ai fini idraulici del Consorzio di Bonifica II° Circondario Polesine di San Giorgio prot. n. 398 in data 30.01.2009 (assunta al P.G. della Provincia il 10.02.2009 con il n. 9334), a condizione che:
    - le acque scaricate siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia;
    - l'area complessiva, non deve essere superiore a quella indicata nella relazione idraulica allegata alla richiesta di nulla osta (4900 metri quadrati);
    - la portata massima sia pari a 98 lt/sec;
    - non si apportino alcuna variazione ai tracciati, alle quantità ed alle misure sopramenzionate senza previa autorizzazione da parte del Consorzio;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, che dovrà essere rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono contestualmente revocati, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, rilasciati da questo Ente;
- Richiamate le delibere di C.P. nn. 55/42502 del 09.06.2010 e di G.P. nn. 208/54832 del 29.06.2010, esecutive a norma di legge, con le quali viene individuata la Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, quale Responsabile dei procedimenti relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale, di competenza della Provincia, ricompresi nel presente atto;

- Richiamato l'atto della Presidente n. 21 del 04.02.2014 che conferisce all'Ing. Paola Magri l'incarico Dirigenziale di Responsabilità della Struttura "Settore Ambiente e Agricoltura";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla **COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MOLINELLA S.C.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Molinella (BO), Via Provinciale Circonvallazione n. 95 ed impianto nel comune di Argenta (FE) loc. Ospital Monacale, Via Ca' Nova scn, CF 00692310378 per l'esercizio dell'attività **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Provincia
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Provincia

#### A) RIFIUTI

### I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle

tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904**

**7.1.3 Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

**Quantitativi: t/anno 2.950, messa in riserva istantanea t. 800;**

**7.31-bis Tipologia:** terre e rocce di scavo **CER: 170504**

**7.31-bis.3 Attività di recupero:**

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

**Quantitativi: t/anno 300, messa in riserva istantanea t. 50;**

e alle seguenti prescrizioni:

1. E' fatto obbligo da parte della Ditta, di attenersi alle prescrizioni relative all'attività di messa in riserva, indicate all'art. 6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
2. La Ditta dovrà rispettare quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2 e **artt. 8 e 9** del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
3. Dovrà essere inoltrata a questa Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati allo smaltimento, relativa all'anno precedente;
4. Ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 3°, del Decreto 21 Luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
5. La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**B) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A".
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione, previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "I", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. Dovranno essere rispettate tutte le norme idrauliche prescritte dal Consorzio di Bonifica per il suddetto scarico.
5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Sportello Unico dell'unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla Provincia di Ferrara, all'ARPA Sezione di Ferrara, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

f.to digitalmente  
Il Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura  
- Ing. Paola Magri -